

***PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: REVISIONE DELLA
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE (3931)***

(A.C. 3931 — sezione 1)**ART. 61.**

La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 61

Sopprimerlo.

***61. 49.**

Martino, Savelli, Masi, Acierno, Aleffi, Amato, Baiamonte, Becchetti, Bicocchi, Biondi, Burani Procaccini, Cola, Collavini, Colletti, Conte, Di Comite, Divella, Errigo, Fei, Filocamo, Fiori, Fragalà, Fratta Pasini, Frau, Giannattasio,

Gramazio, Landi, Lavagnini, Leone, Maiolo, Marinacci, Martino, Marzano, Masiero, Maticena, Matranga, Melograni, Nan, Niccolini, Palmizio, Palumbo, Parenti, Piva, Pozza Tasca, Rivelli, Rivolta, Rossetto, Savarese, Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, Serra, Stagno d'Alcontres, Taborelli, Taradash, Tarditi, Viale.

Sopprimerlo.

*** 61. 1.**

Valducci, Tortoli, Bertucci, Saraca, Paroli, Scaltritti, Leone, Conte, Collavini, Errigo, Tarditi, Aleffi, Viale, de Ghislanzoni Cardoli, Taborelli, Fratta Pasini, Stradella, Mammola, Armosino, Rosso, Gastaldi, Lorusso, Masiero, Baiamonte, Danese.

Sopprimerlo.

*** 61. 2.**

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61. Ogni ente territoriale previsto dalla Costituzione sostiene le spese relative ai propri compiti in modo autonomo, salvo diversa disposizione della Costituzione.

61. 3 (S. 62. 22).

Giancarlo Giorgetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61. Le Regioni, nelle materie di propria competenza, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati. A tal fine la Regione chiede l'assenso del Governo. Se dopo due mesi dalla richiesta del presidente della Regione il Governo non si è pronunciato, l'assenso si considera dato.

La Regione recede dagli accordi stipulati in base al primo comma nel caso in cui il Governo lo richieda e il Senato della Repubblica abbia espresso parere favorevole. Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo procede al recesso.

Le Regioni possono stipulare accordi con lo Stato o con altre Regioni a fini di cooperazione.

Le stesse disposizioni si applicano ai fini dell'attuazione del diritto comunitario.

61. 27. (C. 62. 33)

D'Amico, Manca, Rivera, Man-
giacavallo, Negri, Orlando,
Testa.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61. Le Regioni possono con legge stabilire intese tra di loro per il più efficiente ed efficace esercizio delle proprie competenze e per l'istituzione di organismi comuni che, senza aggravii di bilancio, aumentino il rendimento dell'azione amministrativa e dei servizi prestati alle rispettive comunità.

Le Regioni nelle materie di propria competenza possono con legge approvare accordi con Stati esteri o loro articolazioni territoriali, e con soggetti internazionali. Tale legge è sottoposta ad assenso del Governo della Repubblica che può negarlo entro trenta giorni dalla comunicazione della legge medesima con deliberazione del Consiglio dei ministri. L'assenso può essere successivamente revocato per gravi ragioni di interesse nazionale o su invito dell'Unione europea.

61. 39. (C. 62. 24)

Paissan, Boato, Cento, Dalla
Chiesa, De Benetti, Galletti,

Gardiol, Lecce, Mattioli,
Procacci, Scalia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61. Le Regioni, nelle materie di spettanza della potestà legislativa, stipulano accordi tra loro e istituiscono organismi comuni. L'accordo è stipulato dal presidente della Regione previa autorizzazione dell'Assemblea regionale. La legge regionale disciplina le relative procedure.

Le Regioni, nelle materie di spettanza della potestà legislativa, possono concludere accordi con altri Stati o con enti territoriali di altri Stati previo assenso del Governo della Repubblica e secondo i principi del diritto internazionale.

Con legge approvata dalle due Camere si prevedono procedure che implicano forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alla Regione con atto motivato. Con la stessa legge si disciplinano le ipotesi in cui lo Stato risulti internazionalmente responsabile a causa dell'operato delle Regioni.

61. 5 (S. 62. 32).

Taradash.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61. La legge regionale disciplina le forme e i modi:

a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;

b) degli accordi della Regione nelle materie di propria competenza con altri Stati e con enti territoriali appartenenti ad altri Stati, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale, che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alle Regioni con atto motivato.

***61. 7** (S. 62. 12).

Cento, Gardiol, Dalla Chiesa,
Galletti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61. La legge regionale disciplina le forme e i modi:

a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;

b) degli accordi della Regione nelle materie di propria competenza con altri Stati e con enti territoriali appartenenti ad altri Stati, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale, che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alle Regioni con atto motivato.

*61. 4 (S. 62. 12).

Malavenda.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 61. La legge regionale disciplina le forme e i modi:

a) delle intese con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie competenze, anche con la previsione di organismi comuni;

b) degli accordi della Regione nelle materie di propria competenza con altri Stati e con enti territoriali appartenenti ad altri Stati, previo assenso del Governo, secondo norme di procedura adottate con legge bicamerale, che preveda anche forme di assenso tacito da parte del Governo e casi di recesso obbligatorio da richiedere alle Regioni con atto motivato.

* 61. 6 (S. 62. 12).

Nardini.

Sopprimere il primo comma.

61. 8.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.

61. 42.

Pivetti.

Al primo comma, sostituire la parola: disciplina con la seguente: tratta.

61. 10 (C. 62. 36).

Bampo, Cavaliere.

Al primo comma, sostituire la parola: disciplina con la seguente: definisce.

61. 11 (C. 62. 38).

Bampo, Cavaliere.

Al primo comma, dopo la parola: intese aggiungere le seguenti: della Regione.

61. 37.

Boato.

Al primo comma, sostituire la parola: Regioni con la seguente: Province.

61. 43.

Pivetti.

Al primo comma, sopprimere le parole: anche con individuazione di organi comuni.

*61. 12.

Malavenda.

Al primo comma, sopprimere le parole: anche con individuazione di organi comuni.

*61. 32.

Crucianelli, Bielli, Vignali, Sciacca, Bolognesi, Nappi, Altea, Guerra.

Al primo comma, sostituire le parole: anche con individuazione di organi comuni con le seguenti: e per un maggiore raccordo delle interconnessioni territoriali.

61. 9.

Mario Pepe.

Al primo comma, sostituire la parola: individuazione con la seguente: costituzione.

61. 30.

Soda, Cappella, Buglio, Solaroli, Sabattini, Di Bisceglie, Settimi, Aloisio, Cesetti, Olivieri, Chiamparino.

Sopprimere il secondo comma.

* **61. 13.**

Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.

* **61. 14.**

Benedetti Valentini.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati o con enti territoriali interni ad altro Stato. Con legge approvata dalle due Camere sono disciplinate le modalità con cui il governo esprime, anche in forma tacita, il proprio preventivo assenso e sono determinati i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

61. 38.

Boato.

Al secondo comma, sopprimere il primo periodo.

61. 15.

Malavenda.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: La legge regionale fino a: sua competenza, con le seguenti: Nelle materie di competenza regionale, le leggi regionali disciplinano le modalità degli ac-

cordi delle Regioni, anche in forma consorziata, con organismi sovranazionali.

61. 31.

Salvati, Biasco, Mancina, Targetti, D'Amico, Ranieri.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: regionale con la seguente: provinciale.

61. 44.

Pivetti.

Al secondo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione con la seguente: Provincia.

61. 45.

Pivetti.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: competenza con la seguente: pertinenza.

61. 16.

Ciapusci, Bianchi Clerici.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.

***61. 27.**

Acierno.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.

***61. 17.**

Caveri, Brugger, Widmann, Zeller, Detomas.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: nel rispetto fino alla fine del comma.

***61. 35.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: legge approvata dalle due Camere *con le seguenti:* legge che necessita dell'assenso della Camera delle autonomie territoriali.

61. 33.

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli, Servodio, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Repetto, Monaco, Armando Veneto, Frigato, Castellani, Risari, Valletto Bitelli, Fioroni, Ferrari, Giovanni Bianchi, Polenta.

Al secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: legge approvata dalle due Camere *con le seguenti:* legge che necessita dell'assenso della Conferenza delle autonomie territoriali.

61. 34.

Bressa, Cerulli Irelli, Pistelli.

Al secondo comma, primo periodo, sopprimere la parola: due.

61. 46.

Pivetti.

Al secondo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e secondo i principi del diritto internazionale.

61. 18.

Taradash.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

* **61. 19.**

Malavenda.

Al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

* **61. 20.**

Fontan.

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: il proprio preventivo assenso.

61. 21.

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al secondo comma, secondo periodo, sostituire le parole: proprio preventivo *con le seguenti:* proprio necessario preventivo.

61. 22.

Parrelli.

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in forma tacita.

***61. 23.**

Diliberto, De Murtas, Bertinotti.

Al secondo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: anche in forma tacita.

***61. 41.**

Malavenda.

Al secondo comma, secondo periodo, dopo la parola: recesso *aggiungere la seguente:* obbligatorio.

61. 24.

Taradash.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
Con legge approvata dalle due Camere si disciplinano le ipotesi in cui lo Stato risulti internazionalmente responsabile a causa dell'operato delle Regioni.

61. 25.

Taradash.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le Regioni, nelle materie di competenza, partecipano alla formazione degli accordi internazionali e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedure stabilite da legge approvata dalle due Camere.

***61. 26.**

Zeller, Brugger, Widmann, Luciano Caveri, Detomas.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

La Regione, nelle materie di sua competenza, provvede alla attuazione ed alla esecuzione degli accordi internazionali, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato in caso di inadempienza

61. 26 (Nuova formulazione).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas Di Bisceglie.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le Regioni, nelle materie di competenza, partecipano alla formazione degli accordi internazionali e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere.

***61. 36.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

ART. 61-bis. - I Comuni godono di autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto della Regione.

Lo Statuto della Regione garantisce il potere dei Comuni di regolare, sotto la

propria responsabilità e nei limiti della legge, tutti gli affari della comunità locale.

61. 01. (C. 62. 01).

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri, Orlando, Testa, Sbarbati, La Malfa.

(A.C. 3931 - sezione 2)

ART. 63.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante *referendum*, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante *referendum*, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante *referendum*, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessati, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 63 DEL TESTO COSTITUZIONALE

ART. 63

Sopprimerlo.

* **63. 1**

Grimaldi, Meloni.

Sopprimerlo.

* **63. 2.** (C. 66.49)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 63.

Possono essere modificati i confini e la denominazione dei Comuni, Province e Regioni esistenti, previa approvazione della maggioranza della popolazione residente nei territori specificatamente interessati, mediante *referendum*.

63. 10. (C. 66. 51)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 63.

Con l'approvazione, mediante *referendum*, della popolazione residente, direttamente interessata al cambiamento, possono essere modificati i confini e la denominazione di regioni, province e comuni. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove regioni, province e comuni.

63. 11. (C. 66. 54)

Santandrea, Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 63.

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambia-

mento nella regione, provincia o comune mediante *referendum*, possono esserne modificati i confini e la denominazione. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove regioni, province e comuni.

63. 13. (C. 66. 52)

Santandrea, Fontan.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 63.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascun comune espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi comuni e mutati i confini e la denominazione dei comuni esistenti, anche se appartenenti a diverse province e diverse regioni.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuno dei territori comunali esclusivamente interessati possono essere istituite nuove province o mutati i confini e la denominazione delle esistenti, anche tra diverse regioni.

Con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuno dei territori comunali esclusivamente interessati possono essere aggregate due o più regioni o parti di esse e costituite nuove regioni.

63. 130. (C. 66. 55.)

Fontan, Fontanini, Maroni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 63.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali, si può disporre la fusione di Regioni o di Province confinanti, anche appartenenti a diverse Regioni, ai fini della creazione di nuove Regioni con popolazione non inferiore ad un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta le Province e tanti Comuni che rappresentano almeno un terzo delle po-

popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.

Con legge regionale, su proposta delle Assemblee regionali interessate e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascun Comune espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.

Con legge regionale, adottata d'intesa con i Comuni proponenti e sentite le Province interessate, possono essere istituite nuove Province o mutati i confini e la denominazione delle Province esistenti.

63. 3. (C. 66.4)

Di Capua.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 63.

Con legge costituzionale, sentite le assemblee regionali, e con l'approvazione delle popolazioni interessate espresse mediante *referendum*, si può:

a) modificare la denominazione delle regioni esistenti;

b) modificare i confini delle regioni esistenti;

c) costituire nuove regioni con popolazione non superiore a due milioni di abitanti;

d) unificare regioni esistenti, con popolazione complessiva non superiore a cinque milioni di abitanti.

Per popolazioni interessate si intendono:

per il caso a) quella della regione di cui si modifica la denominazione;

per il caso b) quella dell'area da trasferire da una regione all'altra e quella della regione in cui verrà incorporata;

per il caso c) quella della regione da costituirsi;

per il caso d) quelle di tutte le regioni da unificarsi.

Con legge regionale, sentiti i Comuni e le Province interessate e con l'approvazione delle popolazioni interessate, espresse mediante *referendum*, si può:

a) modificare la denominazione delle Province e dei Comuni esistenti;

b) modificare i confini delle Province e dei Comuni esistenti;

c) costituire nuove Province e nuovi Comuni;

d) unificare province e comuni esistenti.

Per popolazioni interessate si intendono:

per il caso a) quelle delle Province o dei Comuni di cui si modifica la denominazione;

per il caso b) quelle delle aree da trasferire ad altro Comune e o ad altra Provincia o del Comune o Provincia di cui verrà incorporata;

per il caso c) quelle della Provincia o Comune da costituirsi;

per il caso d) quelle di tutte le Province o Comuni da unificare.

63. 7.

Lucchese, Cardinale, De Franciscis.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 63.

Con legge costituzionale, previa deliberazione delle rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggio-

ranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, può essere disposta la fusione di due o più Regioni. In nessun caso l'ente territoriale risultante può avere più di quindici milioni di abitanti.

Con legge costituzionale, previa deliberazione della Assemblea regionale interessata, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle nuove Regioni, espressa mediante *referendum*, può essere disposta la scissione di una Regione in due o più nuove Regioni o il distacco da una Regione di una o più nuove Regioni. In nessun caso, ciascun ente territoriale risultante può avere meno di due milioni di abitanti.

Con legge costituzionale, previa deliberazione delle rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione in ciascuna Regione interessata, espressa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti. La modificazione dei confini non può ridurre la popolazione di alcuna delle Regioni interessate al di sotto dei due milioni di abitanti o aumentarla al di sopra dei quindici.

Con legge regionale, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione in ciascun Comune interessato espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.

63. 5.

Taradash, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 63.**

Con legge costituzionale, previa deliberazione delle rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante *referendum*, può essere disposta la fusione di due o più Regioni.

Con legge costituzionale, previa deliberazione della Assemblea regionale interessata, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle nuove Regioni, espressa mediante *referendum*, può essere disposta la scissione di una Regione in due o più nuove Regioni o il distacco da una Regione di una o più nuove Regioni. In nessun caso, ciascun ente territoriale risultante può avere meno di due milioni di abitanti.

Con legge costituzionale, previa deliberazione delle rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione in ciascuna Regione interessata, espressa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti. La modificazione dei confini non può ridurre la popolazione di alcuna delle Regioni interessate al di sotto dei due milioni di abitanti o aumentarla al di sopra dei dieci.

La legge regionale stabilisce la popolazione minima e la dimensione territoriale minima dei Comuni.

Con legge regionale, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione in ciascun Comune interessato espressa mediante *referendum*, possono essere istituiti nuovi Comuni e mutati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti.

63. 4. (C. 66. 64)

Taradash, Colletti.

*Sostituirlo con il seguente:***ART. 63.**

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che province, città metropolitane e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione ed aggregati ad un'altra.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle città metropolitane e l'istituzione di nuove province o città metropolitane nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei comuni interessati e con la deliberazione favorevole dell'Assemblea nazionale.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

63. 8. (S. 66. 9)

Armando Cossutta, Diliberto,
Meloni, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 63.

Sono organi delle Regioni il Consiglio, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio esercita le potestà legislative della Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalle leggi nazionali, dalle leggi regionali. Può fare proposte di legge all'Assemblea nazionale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed esercita le potestà regolamentari conferitele dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione, ne promulga le leggi ed i regolamenti, ne dirige le funzioni amministrative.

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interes-

sate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province, Città metropolitane e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali o delle Città metropolitane e l'istituzione di nuove Province o Città metropolitane nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi regionali, su iniziativa di almeno un terzo dei Comuni interessati e con la deliberazione favorevole dell'Assemblea nazionale.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Le leggi regionali sono promulgate entro quindici giorni dalla approvazione. Se il Consiglio ne dichiara l'urgenza la legge regionale è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi regionali sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge regionale intervenga nell'ambito delle materie riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, può promuovere la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti all'Assemblea nazionale. In caso di dubbio, la Corte costituzionale decide di chi sia la competenza.

Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e all'Assemblea nazionale, al Parlamento europeo o ad un altro Consiglio regionale.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale.

Il Consiglio, secondo le procedure fissate dallo Statuto, adotta un regolamento per lo svolgimento dei propri lavori.

63. 19476.

Malavenda.

Sopprimere il primo, il secondo ed il terzo e il quarto comma.

63. 22.

Malavenda.

Sopprimere il primo, il secondo, il terzo e il quinto comma.

63. 23.

Malavenda.

Sopprimere il primo, il secondo ed il terzo comma.

63. 16.

Malavenda.

Sopprimere il primo, il secondo e il quarto comma.

63. 17.

Malavenda.

Sopprimere il primo, il secondo ed il quinto comma.

63. 18.

Malavenda.

Sopprimere il primo ed il secondo comma.

63. 29.

Malavenda.

Sopprimere il primo, il terzo, il quarto e il quinto comma.

63. 24.

Malavenda.

Sopprimere il primo, il terzo ed il quarto comma.

63. 19.

Malavenda.

Sopprimere il primo, il terzo ed il quinto comma.

63. 20.

Malavenda.

Sopprimere il primo ed il terzo comma.

63. 27. (id. 63. 28.)

Malavenda.

Sopprimere il primo, il quarto ed il quinto comma.

63. 21.

Malavenda.

Sopprimere il primo ed il quarto comma.

63. 26.

Malavenda.

Sopprimere il primo e il quinto comma.

63. 25.

Malavenda.

Sopprimere il primo comma.

* **63. 30.** (C. 66. 156)

Malavenda.

Sopprimere il primo comma.

* **63. 31.** (C. 66. 65)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Su proposta di un decimo della popolazione di ciascun Comune o Provincia interessata, con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione degli enti territoriali proponenti, espressa mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.

* **63. 32.** (C. 66. 35)

Detomas, Caveri, Brugger, Zeller, Widmann.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Su proposta di un decimo della popolazione di ciascun Comune o Provincia interessata, con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione degli enti territoriali proponenti, espressa mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti.

* **63. 19441** (C. 66. 35).

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nella Regione stessa mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni.

63. 33. (S. 66. 39)

Santandrea, Fontan.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Con l'approvazione, mediante referendum, della popolazione residente diretta-

mente interessata al cambiamento nella Regione stessa, possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove Regioni.

63. 34. (S. 66. 40)

Santandrea, Fontan.

Sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nel Comune stesso mediante referendum, possono essere modificati i confini e la denominazione dei Comuni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituiti nuovi Comuni.

63. 35. (S. 66. 41)

Santandrea, Fontan.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Due o più regioni possono disporre la propria fusione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ogni singola regione interessata.

* **63. 37.**

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Due o più regioni possono disporre la propria fusione, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni di ogni singola regione interessata.

* **63. 19443.**

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con l'approvazione mediante *referendum*, della popolazione residente direttamente interessata al cambiamento nella regione stessa, possono essere modificati i confini e la denominazione delle regioni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove regioni.

63. 36. (C. 66. 69)

Santandrea, Fontan.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nella regione stessa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle regioni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove regioni.

63. 38. (C. 66. 68)

Santandrea, Fontan.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con l'approvazione, mediante *referendum*, della popolazione residente direttamente interessata al cambiamento nella provincia stessa, possono essere modificati i confini e la denominazione delle province esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove province.

63. 39. (C. 66. 71)

Santandrea, Fontan.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nella provincia stessa mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione delle province esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituite nuove province.

63. 40. (C. 66. 70)

Santandrea, Fontan.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con l'approvazione, mediante *referendum*, della popolazione residente direttamente interessata al cambiamento nel comune stesso, possono essere modificati i confini e la denominazione dei comuni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituiti nuovi comuni.

63. 41. (C. 66. 73)

Santandrea, Fontan.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con l'approvazione della sola popolazione direttamente interessata al cambiamento nel comune stesso mediante *referendum*, possono essere modificati i confini e la denominazione dei comuni esistenti. Con la medesima procedura possono essere costituiti nuovi comuni.

63. 42. (C. 66. 72)

Santandrea, Fontan.

Sostituire il primo comma con il seguente:

Possono essere modificati i confini e la denominazione delle Regioni esistenti previa consultazione della popolazione residente nei territori interessati mediante *referendum*.

63. 43. (S. 66. 29)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, sopprimere le parole: Con legge costituzionale,.

63. 44. (C. 66. 74)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Al primo comma, sopprimere la parola: costituzionale.

63. 45. (C. 66. 74)

Alborghetti, Calzavara.

Al primo comma sostituire la parola: costituzionale *con le seguenti:* approvata dal Parlamento.

63. 19464 (C. 66. 67).

Pivetti.

Al primo comma e ovunque ricorrano, sostituire le parole: sentite le rispettive Assemblee regionali *con le seguenti:* sentiti i rispettivi Parlamenti regionali.

63. 120. (C. 66. 75)

D'Amico, Manca, Rivera, Mangiacavallo, Negri.

Al primo comma sostituire la parola: sentite *con la seguente:* d'intesa con.

* **63. 46.** (C. 66. 36)

Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al primo comma sostituire la parola: sentite *con la seguente:* d'intesa con.

* **63. 19442.** (C. 66. 36)

Di Bisceglie, Prestamburgo, Ruffino.

Al primo comma, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Regioni e regionali *con le seguenti:* Provincie e provinciali.

63. 19465.

Pivetti.

Al primo comma, dopo le parole: Assemblee regionali *aggiungere le seguenti:* quando ne faccia richiesta un numero di consigli comunali che rappresentino al-

meno un terzo delle popolazioni interessate.

63. 47. (C. 66. 9)

Diliberto, Bertinotti, Meloni, Vendola.

Al primo comma, sostituire le parole: della popolazione *con le seguenti:* delle popolazioni.

63. 19481.

Malavenda.

Al primo comma, sostituire le parole: di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni esistenti *con le seguenti:* interessata espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni, o parti di esse.

63. 48.

Fontan, Fontanini, Maroni, Ballaman, Barral.

Al primo comma sostituire la parola: esistenti *con le seguenti:* o parte di esse.

63. 49.

Fontan, Fontanini, Maroni, Ballaman, Barral.

Al primo comma, dopo la parola: esistenti, *aggiungere le seguenti:* ovvero, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni rispettivamente interessate, la fusione di parti delle Regioni esistenti.

63. 50.

Benedetti Valentini.

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

Con la legge regionale possono essere modificati i confini delle regioni esistenti, purché lo chieda, mediante *referendum*, la maggioranza dei cittadini di almeno cinque

comuni territorialmente contigui appartenenti ad altra regione e l'aggregazione corrisponda all'obiettivo di incrementare la popolazione di regioni demograficamente deboli.

63. 51. (C. 66. 33)

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

Sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto comma.

63. 55.

Malavenda.

Sopprimere il secondo, il terzo ed il quinto comma.

63. 56.

Malavenda.

Sopprimere il secondo e il terzo comma.

63. 52.

Malavenda.

Sopprimere il secondo, il quarto ed il quinto comma.

63. 57.

Malavenda.

Sopprimere il secondo e il quarto comma.

63. 53.

Malavenda.

Sopprimere il secondo e il quinto comma.

* **63. 54.**

Malavenda.

Sopprimere il secondo e il quinto comma.

* **63. 19457.**

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sopprimere il secondo comma.

* **63. 58.** (C. 66. 157).

Malavenda.

Sopprimere il secondo comma.

* **63. 59.** (C. 66. 82)

Fontan, Maroni, Fontanini.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Con legge regionale può essere modificata la denominazione delle regioni esistenti. Con legge costituzionale, sentite le Assemblee regionali, e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle regioni interessate espressa mediante *referendum*, possono essere costituite nuove regioni con popolazione non inferiore a un milione di abitanti.

63. 60.

Pittella, Gatto, Molinari, Olivo.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza della popolazione dei comuni interessati, si possono costituire nuove regioni.

63. 61. (C. 66. 24).

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Mediante l'approvazione di un *referendum* da parte della maggioranza della popolazione interessata si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, mediante la fusione di Regioni o parti di esse.

63. 62.

Fontan, Fontanini, Maroni, Bianchi Clerici, Borghezio.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Possono essere costituite nuove Regioni, sentite le Assemblee regionali interessate e con l'approvazione, espressa mediante *referendum*, della popolazione residente nel territorio su cui insisterà la nuova Regione.

63. 63. (C. 66. 85).

Santandrea, Fontan.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Sentita l'Assemblea Regionale, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti, con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata, non inferiore a un milione di abitanti, espressa mediante *referendum*. Con la stessa procedura si possono altresì creare nuove Regioni, con popolazione non inferiore ad un milione di abitanti, con l'approvazione, espressa mediante *referendum*, della maggioranza della popolazione residente nel territorio su cui insisterà la nuova Regione.

63. 64.

Santandrea, Fontan.

Al secondo comma, sostituire la parola: costituzionale con la seguente: regionale.

63. 65.

Alborghetti, Calzavara.

Al secondo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: regionale con la seguente: provinciale.

63. 19469.

Pivetti.

Al secondo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regione con la seguente: Provincia.

63. 19468.

Pivetti.

Al secondo comma, sopprimere le parole: la denominazione delle regioni esistenti e.

63. 66.

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Al secondo comma, sostituire, ovunque ricorra, la parola: Regioni con la seguente: Province.

63. 19467.

Pivetti.

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: con popolazione rispettivamente non inferiore a un milione di abitanti.

* **63. 67.** (C. 66. 108)

Santandrea, Fontan, Parolo, Barral

Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: con popolazione rispettivamente non inferiore a un milione di abitanti.

* **63. 69.** (C. 66. 88).

Rossetto, Taradash.

Al secondo comma, sostituire le parole: , con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti con le seguenti: ; in tal caso, ciascuna delle Regioni istituite o interessate da mutamenti territoriali deve avere una popolazione non inferiore ad un milione di abitanti.

63. 70.

Pisanu.